



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018 Comunicato Ufficiale N° 416 del 15/05/2018

ATTIVITÀ RICREATIVA ED AMATORIALE

“QUARTA CATEGORIA”

SEZIONE PUGLIA

1. Risultati Gare del 12.05.2018 (4^a giornata – 7^a e 8^a gara)

Ore 11:00

LECCE f.s.	BISCEGLIE f.s.	V.D.G.S.	
BARI f.s.	FOGGIA f.s.	2	7

Ore 11:45

BARI f.s.	ANDRIA f.s.	V.D.G.S.	
MONOPOLI f.s.	FOGGIA f.s.	5	7

Ore 12:30

MONOPOLI f.s.	LECCE f.s.	1	6
ANDRIA f.s.	BISCEGLIE f.s.	V.D.G.S.	

2. Giustizia Sportiva

Il Giudice Sportivo, Ernesto Milia, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Domenico Briguglio nella seduta del 15.05.2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

QUARTA CATEGORIA

GARE DEL 12/05/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

LECCE f.s. – BISCEGLIE f.s.

Il Giudice Sportivo

Visto il rapporto arbitrale nel quale si evidenzia che la gara in epigrafe non è stata disputata per assenza della Società BISCEGLIE f.s.;

Rilevato che la stessa non ha fatto pervenire alcuna giustificazione in merito, e pertanto, ai sensi di quanto disposto dalle Norme vigenti, deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti;

Visto l'art. 21 del Regolamento del Torneo, visto l'art.17, comma 1, del C.G.S., e visto l'art. 53, comma 2, delle N.O.I.F.:

DECIDE

- a) di infliggere alla Società BISCEGLIE f.s. la perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica.
- b) di comminare alla stessa l'ammenda di € 25,00 (1ª rinuncia).

BARI f.s. – ANDRIA f.s.

Il Giudice Sportivo

Visto il rapporto arbitrale nel quale si evidenzia che la gara in epigrafe non è stata disputata per assenza della Società ANDRIA f.s.;

Rilevato che la stessa non ha fatto pervenire alcuna giustificazione in merito, e pertanto, ai sensi di quanto disposto dalle Norme vigenti, deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti;

Visto l'art. 21 del Regolamento del Torneo, visto l'art.17, comma 1, del C.G.S., e visto l'art. 53, comma 2, delle N.O.I.F.:

DECIDE

- a) di infliggere alla Società ANDRIA f.s. la perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica.
- b) di comminare alla stessa l'ammenda di € 25,00 (1ª rinuncia).

ANDRIA f.s. – BISCEGLIE f.s.

Il Giudice Sportivo

Visto il rapporto arbitrale nel quale si evidenzia che la gara in epigrafe non è stata disputata per assenza delle Società ANDRIA f.s. e BISCEGLIE f.s.;

Rilevato che le stesse non hanno fatto pervenire alcuna giustificazione in merito, e pertanto, ai sensi di quanto disposto dalle Norme vigenti, devono ritenersi rinunciatarie a tutti gli effetti;

Visto l'art. 21 del Regolamento del Torneo, visto l'art.17, comma 1 e 2, del C.G.S., e visto l'art. 53, comma 2, delle N.O.I.F.:

DECIDE

- a) di infliggere ad entrambe le Società ANDRIA f.s. e BISCEGLIE f.s., la perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica.
- b) di comminare ad entrambe l'ammenda di € 51,00 (2ª rinuncia).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva

DELLE FOGLIE SAVERIO (BARI f.s.)

Publicato in Roma il 15 maggio 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli